

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università luav di Venezia

decreto rettorale

Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 26 febbraio 2019 Area di crisi industriale complessa di Venezia - procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di 1 borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca della durata di 12 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto dell'Università luav di Venezia, responsabili scientifici prof.ssa Laura Badalucco e prof. Pietro Costa: annullamento in via di autotutela.

ARSBL/lc

Il rettore

richiamato lo Statuto dell'Università luav di Venezia;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'articolo 18 comma 5 come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera h), numero 5 del Decreto Legge 5/2012, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e sue successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e sue successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'articolo art. 21 nonies laddove dispone che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ...";

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza luav 2021/2023 approvato con delibera del consiglio di amministrazione del 23 marzo 2021;

visto il Codice di Comportamento dell'Università luav di Venezia, emanato con decreto rettorale 5 dicembre 2014, n. 541;

visto il Codice Etico dell'Università luav di Venezia, emanato con decreto rettorale 28 luglio 2011, n. 749;

visto il Decreto del Rettore repertorio n. 59/2021 prot. n. 10033 del 16/02/2021 Albo Ufficiale di Ateneo Repertorio n. 66/2021 prot. n. 10110 del 16/02/2021 avente per oggetto "Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 26 febbraio 2019 Area di crisi industriale complessa di Venezia - procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di 1 borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca della durata di 12 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto dell'Università luav di Venezia, responsabili scientifici prof.ssa Laura Badalucco e prof. Pietro Costa";

considerato che l'emanazione della sopra richiamata procedura di selezione trova giustificazione nel bando a sua volta emanato dalla Regione Veneto con delibera 204/2019, finalizzato alla presentazione di progetti a sostegno dell'occupazione nell'area di crisi industriale complessa di Venezia, attraverso interventi di riqualificazione professionale e autoimprenditoriale per lavoratori disoccupati, occupati e/o disoccupati coinvolti in procedure di licenziamento collettivo, occupati percettori di CIGS e occupati

con contratti di solidarietà di tipo difensivo, appartenenti al bacino di lavoratori prioritario del PRRI individuato con DGR n.2006/2017 e DGR n.27/2018;

considerato inoltre che, in tale cornice, Iuav, in partnership con la società Veneziana srl, ha partecipato al bando di cui sopra con la presentazione del progetto codice 7073-0002-204-2019 titolo: "L2 - LAVV 4.0 – L'arte vetraria veneziana 4.0" ricevendo il finanziamento per l'attivazione di una borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca;

visto l'articolo 6, comma 5 del su citato bando emanato con Decreto del Rettore repertorio n. 59/2021 in cui sono indicati i criteri di valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale, e in particolare laddove detto articolo indica che la valutazione dei titoli scientifici e del curriculum è basata sui seguenti indicatori di valutazione: a) titolo di dottorato, eventuali attribuzione di assegni/borse, fino a un massimo di 25 su 60 punti; b) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di 15 su 60 punti; c) esperienze di studio e ricerca all'estero, fino a un massimo di 20 su 60 punti;

visto l'allegato 1 richiamato dall'articolo 1 del su citato bando, contenente la scheda di presentazione della borsa di ricerca, che ne costituisce parte sostanziale e integrante e che indica come titoli preferenziali "Laurea Magistrale in Design, Marketing o Scienze della Comunicazione, Master o corsi di perfezionamento

sui temi del bando, esperienze professionali sui temi dell'attività (come social media marketing, multimedia storytelling, corporate narrative, multimedia design)";

rilevato che, per mero errore materiale, sono stati indicati nel citato articolo 6 comma 5 del bando gli indicatori di valutazione di un'altra procedura valutativa e che tali indicatori risultano essere incongruenti e illogici rispetto al profilo richiesto al borsista e all'attività di ricerca così come previsti dall'allegato 1 sopra citato, e non risultano funzionali alla selezione del miglior candidato per lo svolgimento dell'attività di ricerca e allo scopo quindi perseguito dal bando stesso; in generale, pertanto, gli erronei indicatori di valutazione risultano incongruenti e non confacenti rispetto alle esigenze sottese alla procedura in oggetto;

considerato quindi che gli indicatori di valutazione dei titoli di cui all'articolo 6 comma 5 del bando avrebbero dovuto prevedere anche i titoli preferenziali di cui all'allegato 1 del bando e quindi la laurea magistrale nelle classi indicate dall'allegato stesso ed esperienze di studio e di ricerca non solo all'estero ma anche in Italia;

considerato che l'erronea indicazione nell'art. 6 del bando degli indicatori di valutazione ha inficiato la procedura in generale e che risulta quindi di tutta evidenza che vi è stato un travisamento ed erronea valutazione dei fatti e che è stato dato ai fatti un significato erroneo, illogico e irrazionale;

rilevato che il bando risulta affetto da un vizio della volontà dell'amministrazione, avendo indicato per mero errore materiale indicatori di valutazione, con relativo punteggio, di altra procedura e che inevitabilmente tutto ciò risulta incongruente e illogico con quanto voleva perseguire l'amministrazione;

rilevato dunque che il bando è illegittimo per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento ed erronea valutazione dei fatti nonché vizio della volontà per procedimento non corretto di formazione della volontà dell'amministrazione;

visto il decreto del Rettore Repertorio n. 116/2021 Prot n. 17154 del 10/03/2021 Albo Ufficiale di Ateneo Repertorio n. 101/2021 Prot n. 17215 del 10/03/2021 con cui è nominata la Commissione Giudicatrice della procedura di selezione di cui al presente decreto;

visti gli atti della procedura;

considerato che sono state espletate la valutazione dei titoli e il colloquio e che la Commissione giudicatrice ha ultimato i propri lavori, con la predisposizione della graduatoria di merito e la trasmissione degli atti al dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e documentale per le determinazioni di competenza;

considerato che la dirigente dell'area, riscontrato l'errore materiale, non ha provveduto all'approvazione dei verbali e della graduatoria così come stilata dalla predetta Commissione e che pertanto non si è proceduto alla nomina del vincitore della selezione;

considerato che la giurisprudenza prevalente ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale dell'ente da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione;

ravvisata la necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

considerato che sussiste l'interesse pubblico a che sia garantito il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, e che dunque la valutazione dei candidati avvenga secondo i corretti criteri che assicurino il miglior candidato possibile ai fini della ricerca rispondente al progetto presentato da luav in partnership con Veneziana srl e i cui esiti dovranno essere prodotti alla Regione Veneto, erogatrice del finanziamento della borsa, che effettuerà a conclusione dell'attività finanziata apposito audit;

rilevato che, non essendosi provveduto all'approvazione dei verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice e della graduatoria finale, un eventuale provvedimento di annullamento in via di autotutela non lede le posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona, efficiente ed efficace gestione del procedimento amministrativo;

considerato, inoltre, che come evidenziato dalla recente Sentenza n. 985/2019 del Tar Lombardia "... secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati (non è necessario l'inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 novembre 2017, n. 2098; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 4 aprile 2017, n. 219)...";


accertato dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento del bando in oggetto e degli atti conseguenti per le ragioni di cui sopra, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del decreto del Rettore repertorio n. 59/2021 prot. n. 10033 del 16/02/2021 Albo Ufficiale di Ateneo Repertorio n. 66/2021 prot. n. 10110 del 16/02/2021 avente per oggetto "Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 26 febbraio 2019 Area di crisi industriale complessa di Venezia - procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di 1 borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca della durata di 12 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto dell'Università Luav di Venezia, responsabili scientifici prof.ssa Laura Badalucco e prof. Pietro Costa" e di tutti gli atti connessi e conseguenti

decreta

articolo unico

1. Giuste le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, è annullato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241, il decreto del Rettore Repertorio n. 59/2021 Prot. n. 10033 del 16/02/2021 Albo Ufficiale di Ateneo Repertorio n. 66/2021 Prot. n. 10110 del 16/02/2021 avente per oggetto "Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 26 febbraio 2019 Area di crisi industriale complessa di Venezia - procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di 1 borsa di studio post-lauream e per attività di ricerca della durata di 12 mesi



presso il dipartimento di Culture del Progetto dell'Università Iuav di Venezia, responsabili scientifici prof.ssa Laura Badalucco e prof. Pietro Costa” e tutti gli atti ad esso conseguenti.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Università Iuav di Venezia, sezione “Lavora con noi” e all’Albo Ufficiale e ne verrà data tempestivamente notizia ai candidati.
Il Servizio Trasferimento tecnologico, territorio e innovazione - Area ricerca, sistema bibliotecario e documentale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento che è registrato nel repertorio generale dei decreti.

il rettore
Alberto Ferlenga